CAMERA DEI DEPUTATI N. 4737

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata MORANI

Modifiche agli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale in materia di applicazione di misure cautelari personali

Presentata il 15 novembre 2017

Onorevoli Colleghi ! — Nel corso di questa legislatura è stato portato avanti un lavoro intenso e sistematico sulla protezione delle vittime di reati e non a caso il primo atto della legislatura è stata la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, cosiddetta Convenzione di Istanbul, che ha sanato un *vulnus* lasciato aperto nel corso della scorsa legislatura; la Convenzione, approvata a Istanbul l'11 maggio 2011, ha rappresentato il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela della parte lesa contro qualsiasi forma di violenza, anche domestica, che non colpisce esclusivamente le donne, ma anche altri soggetti quali bambini e anziani, rispetto ai quali troveranno applicazione le medesime norme di tutela. La legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, ha rappresentato una tappa fondamentale nel percorso che il legislatore nazionale ha intrapreso al fine, da un lato, di porre un argine al susseguirsi di « eventi di gravissima efferatezza in danno di donne » e, dall'altro, di predisporre un sistema finalizzato « alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica ». Alcune disposizioni introdotte con la legge n. 119 del 2013 hanno, infatti, inteso dare attuazione nel nostro ordinamento alla Convenzione di Istanbul. È opportuno ricordare che, in armonia con gli accordi adottati a livello internazionale, in ambito europeo è stata adottata la direttiva 2012/29/UE del Parlamento e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Grazie ai recenti interventi del legislatore in materia cautelare, introdotti con la legge n. 119 del 2013, si è già provveduto all'ampliamento del novero dei reati in riferimento ai quali

può essere disposta, anche in deroga ai limiti di pena, la misura dell'allontanamento dalla casa familiare (articolo 282-*bis* del codice di procedura penale); tale elencazione oggi comprende specificamente i reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di abuso dei mezzi di correzione o disciplina, di lesione personale, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, nonché nei confronti di delitti contro la personalità individuale o lesivi della libertà personale sessuale dell'individuo di particolare gravità. L'ampliamento dell'elenco si giustifica in quanto i reati richiamati sono spesso i primi sintomi di una violenza familiare o di genere e perciò indicativi di un progressivo decadimento delle relazioni interpersonali. In aggiunta, con la legge n. 119 del 2013, si è introdotta una nuova modalità di controllo della prescrizione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 282-*ter* del codice di procedura penale), attraverso l'applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico; quest'ultima previsione è funzionale a una maggiore protezione della vittima, attuata attraverso la possibilità di un monitoraggio più effettivo e immediato degli spostamenti dell'indagato, applicabile previo consenso di quest'ultimo.

Le disposizioni di cui alla presente proposta di legge sono volte a prevedere, anche nel nostro ordinamento, una più completa e articolata gamma di misure, sul piano del diritto sia sostanziale sia processuale, nel comune intento di riconoscere alla vittima di un reato una maggiore protezione. Al fine di conseguire tale obiettivo si rende necessaria l'introduzione di specifiche ipotesi di reato connotate da particolare gravità, quali i maltrattamenti contro familiari o conviventi e gli atti persecutori, nonché la possibilità di prevedere l'applicazione del braccialetto elettronico anche al di fuori dei casi in cui sia prevista l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Questi ultimi, infatti, potrebbero non essere considerati idonei in relazione alle esigenze cautelari rinvenibili nel caso di specie in quanto misura particolarmente afflittiva, potendo invece il braccialetto elettronico costituire uno strumento particolarmente utile ed efficace nel proteggere la vittima di un reato da ulteriori e ben più gravi conseguenze che si potrebbero prospettare in assenza di una qualsiasi tutela.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 6 dell'articolo 282-*bis* del codice di procedura penale, dopo la parola: « 571, » è inserita la seguente: « 572, » e dopo la parola: « 582, » è inserita la seguente: « 612-*bis*, ».

ART. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 282-*ter* del codice procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche avvalendosi delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis* ».

17PDL0056980